



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 1602 per l'anno 2024, e promosso

DA

Giuditta Mosca, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 14, presso lo studio degli avv.ti Andrea Graziani e Francesca Romana Graziani

ricorrente

Letto il ricorso depositato il 28/10/24 da Giuditta Mosca con l'assistenza dell'OCC, avente ad oggetto la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che al ricorso, contenente la proposta ed un piano redatti secondo i criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i., risultano allegati i documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dalla debitrice per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, dovendosi ritenere applicabile alla fattispecie in esame anche il disposto dell'art. 28 CCII, per il quale il trasferimento del centro di interessi principali - da dover ritenere coincidente con residenza anagrafica ai sensi dell'art. 27 CCII - non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno precedente al deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Giuditta Mosca, nata a Benevento il 13/11/80, CF GRZ FNC 81C55 H501P, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma, a cura dell'OCC;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito di quest'ultimo;

INVITA

pag. 2 di 3

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito delle valutazioni dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Roma, 15/11/24.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali

